



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.43 del 07/06/2018

Protocollo

N.5112 del 07/06/2018

OGGETTO: ORDINANZA di DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (Art. 31, comma 2, Art. 34 comma 1 e art.37 comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- che i sig.ri **LEUCI Teodora** nata a San Donaci (BR) il 14/03/1959, (c.f.: LCETDR59C54H822C) e **MANCA Ernesto**, nato a Cellino San Marco il 22/02/1955 (c.f.: MNCRST55B22C448N), sono proprietari in regime di comunione di beni del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.2;
- che il sig.r **MANCA Ernesto**, nato a Cellino San Marco il 22/02/1955 (c.f.: MNCRST55B22C448N), è proprietario del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.3;
- che i sig.ri **LEUCI Teodora** nata a San Donaci (BR) il 14/03/1959, (c.f.: LCETDR59C54H822C) e **LEUCI Carmelo**, nato a San Donaci il 18/04/1964 (c.f.: CECML64D18H822V) sono entrambi proprietari per 1/2 del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.4;
- che sull'immobile di cui si tratta è stata riscontrata la seguente documentazione:
 - che in data 30/06/1966 il sig.r Leuci Vincenzo (padre dei sig.ri LEUCI Teodora e LEUCI Carmelo) ha ottenuto il Nulla Osta per "*l'Esecuzione di un vano per negozio a piano terra ed abitazione a piano primo*" di cui alla P.E. n°97/1966, riguardante l'immobile oggi individuato al foglio 25, p.lla 284 sub.4;
 - che in data 05/12/2012 è stato rilasciato ai sig.ri MANCA Ernesto e LEUCI Teodora, Permesso di Costruire n°44/2012 registrato con il numero di protocollo 10312 del 05/12/2012, P.E. n°54/2011, per lavori di "*Ristrutturazione, modifiche interne e sopraelevazione a piano primo*", riguardante l'immobile individuato al foglio 25, p.lla 284 sub.2;
 - che in data 03/07/2014, prot.n°5747, i sig.ri MANCA Ernesto e LEUCI Teodora hanno presentato una Comunicazione Inizio Lavori finalizzata alla "*manutenzione straordinaria, compreso spostamento tramezzi, porte e impianti*" dell'immobile individuato al NCEU con il subalterno 3 della particella 284 del foglio 25;

- che in data 07/10/2015, prot.n°8015, i sig.ri MANCA Ernesto e LEUCI Teodora hanno presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, finalizzata alla “ *fusione di due appartamenti adiacenti e modifiche interne*” degli immobile individuati al NCEU con i subalterni 2 e 3 della particella 284 del foglio 25;
- che in data 20/10/2015, eseguita l’istruttoria della suddetta SCIA, e dato atto che gli interventi che si intendevano effettuare non erano riconducibili a quelli per cui, ai sensi dell’art.22 del d.P.R. 380/2001 è sufficiente la Segnalazione di Inizio Attività, è stato emesso il “ *provvedimento di divieto di prosecuzione attività edilizia e rimozione effetti dannosi di essa – art.19, comma 3 e 6 bis, L.241/91 e smi*”, prot.n°8460, invitando i segnalanti a regolarizzare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli eventuali illeciti edilizi commessi;
- che in data 20/01/2017, registrata al protocollo generale dell’Ente con il n°565, è pervenuta da parte del Gruppo di Brindisi della Guardia di Finanza la richiesta dati e notizie relativi alle Pratiche Edilizie presentate negli ultimi anni da parte dei sig.ri MANCA Ernesto e LEUCI Teodora;
- che in data 09/02/2017, espletate le preliminari ricognizioni documentali, è stato effettuato sopralluogo dall’ing.j. Francesco PANNA, istruttore tecnico del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Mar. Magg. della Polizia Municipale del Comune di San Donaci, dott. Antonio MICCOLI, durante il quale si è accertata la consistenza degli immobili e di tutte le opere rinvenute riscontrando alcune difformità rispetto al Nulla Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966 e al Permesso di Costruire n°44/2012 registrato, prot.n°10312 del 05/12/2012, P.E. n°54/2011, di seguito riportate:
 - ✓ al Piano Terra
 - la zona pranzo del fabbricato di sinistra (c.n. 84/A – sub.2) presenta delle difformità rispetto al P.d.C. n°44/2012 in quanto è stata fusa con parte di superficie del fabbricato di destra (c.n. 84 – sub.4) tramite la demolizione del muro di confine e la realizzazione di un nuovo setto murario a circa 200 cm rispetto alla posizione originaria;
 - il fabbricato di destra (c.n. 84 – sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, presenta delle difformità nel prospetto dovute al fatto che le due aperture previste sono state invertite, con l’apertura carrabile realizzata sulla destra e quella pedonale sulla sinistra del fronte;
 - la scala per l’accesso al piano superiore del fabbricato di destra (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, è stata realizzata sulla sinistra dell’immobile ed inoltre vi è presente una apertura diretta tra il vano scala ed il resto del piano terra, realizzando, quindi, la fusione tra il piano terra ed il piano primo;
 - il portoncino di ingresso del c.n. 84 (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, si trova rialzato rispetto al piano del marciapiede di circa 60 cm e raggiungibile tramite quattro gradini che invadono parte dello stesso marciapiede;
 - a circa 6 metri dall’ingresso del fabbricato di destra (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, vi è un restringimento dei locali, dovuti alla fusione di questa parte con la zona pranzo del fabbricato sulla sinistra (sub.2);
 - a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, che prevedeva una chiostrina scoperta sul retro del fabbricato di destra (sub.4), anche

questa porzione di superficie risulta coperta ed edificato con le stesse modalità costruttive del resto del fabbricato;

- il fabbricato di destra (sub.4), sulla parete di confine posta a Sud, Sud-Est presenta una apertura posta ad una altezza da terra di circa 230 cm;

➤ al Primo Piano

lo stato di fatto corrisponde sostanzialmente a quanto riportato sugli elaborati grafici allegati alla S.C.I.A. n°9/2015, prot.n°8015 del 07/10/2015 e per la quale in data 20/10/2015 è stato disposto l'annullamento; pertanto, rispetto agli ultimi progetti assentiti, sono state riscontrate le seguenti difformità:

- i due appartamenti al primo piano sono stati fusi tramite l'apertura di una porta nella parete di confine e la realizzazione di 5 scalini in grado di collegare i piani di calpestio dei due appartamenti, posti ad una leggera differenza di quota;
- l'appartamento di sinistra (sub.3) presenta una diversa distribuzione interna dei vani rispetto a quanto previsto con P.d.C. n°44/2012 data la presenza di una unica zona pranzo con annessa cucina;
- accanto alla attuale cucina del fabbricato di sinistra (sub.3) trova spazio un piccolo bagno sporto verso il cortile interno di circa 50 cm rispetto a quanto previsto dal P.d.C. n°44/2012;
- il piccolo balcone previsto dal P.d.C. n°44/2012 sul prospetto principale dell'appartamento di sinistra (sub.3) è stato riconfigurato ed ampliato nella superficie, rendendolo confrontabile con quello già esistente nell'appartamento di destra,
- il fabbricato di destra (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966, risulta completamente edificato e con una diversa distribuzione interna degli ambienti;
- il fabbricato di destra (sub.4) , sulle pareti di confine poste a Sud, Sud-Est e ad Est presenta varie aperture non previste con Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966;

➤ **Visto** il Nulla Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966, rilasciato a Leuci Vincenzo (padre dei sig.ri LEUCI Teodora e LEUCI Carmelo) per *“l'Esecuzione di un vano per negozio a piano terra ed abitazione a piano primo”*, riguardante l'immobile oggi individuato al foglio 25, p.lla 284 sub.4;

➤ **Visto** il Permesso di Costruire n°44/2012 registrato con il numero di protocollo 10312 del 05/12/2012, P.E. n°54/2011, rilasciato a MANCA Ernesto e LEUCI, per lavori di *“Ristrutturazione, modifiche interne e sopraelevazione a piano primo”*, riguardante l'immobile individuato al foglio 25, p.lla 284 sub2;

➤ **Visto** il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;

➤ **Visto** il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione;

➤ **Visto** il Verbale di sopralluogo del 09/02/2017 e i relativi allegati;

Richiamata la propria nota prot.n°3570 del 20/04/2015 dello scrivente Ufficio che dava avvio al procedimento **di EMISSINE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI per le opere di che trattasi;**

Dato atto che entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione dell'avvio del procedimento, concessi ai sensi dell'art. 10bis della Legge 7 agosto 1990, n°241, non sono state presentare per iscritto osservazioni.

Considerato che:

- 1) trova applicazione l'art. 31 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii., poiché gli interventi di

seguito elencati sono stati “**eseguiti in assenza di permesso di costruire**”, in particolare:

- ✓ al Primo Terra
- l’apertura realizzata a Sud, Sud-Est della parete di confine del fabbricato di destra (sub.4), posta ad una altezza da terra di circa 230 cm è priva di titolo abilitativo;
- ✓ al Primo Piano
- il fabbricato di destra (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966, risulta completamente edificato e con una diversa distribuzione interna degli ambienti;
- le varie aperture presenti sulle pareti di confine poste a Sud, Sud-Est e ad Est del fabbricato di destra (sub.4);

2) trova applicazione l’art. 31 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii., poiché gli interventi di seguito elencati sono stati “**eseguiti con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio**”, in particolare:

- ✓ al Piano Terra
- la chiostrina scoperta prevista sul retro del fabbricato di destra (sub.4) con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, risulta coperta ed edificata con le stesse modalità costruttive del resto del fabbricato;
- ✓ al Primo Piano
- il piccolo bagno posto accanto alla cucina del fabbricato di sinistra (sub.3) è sporto verso il cortile interno di circa 50 cm rispetto a quanto previsto dal P.d.C. n°44/2012;

3) trova applicazione l’art. 34 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii., poiché gli interventi di seguito elencati sono stati “**eseguiti in difformità ai precedenti titoli abilitativi**”, in particolare:

- ✓ al Piano Terra
- le due aperture previste con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1966 sul prospetto del fabbricato di destra (sub.4) sono state invertite, con l’apertura carrabile realizzata sulla destra e quella pedonale sulla sinistra del fronte;
- la scala per l’accesso al piano superiore del fabbricato di destra (sub.4) , a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, è stata realizzata sulla sinistra dell’immobile ed inoltre vi è presente una apertura diretta tra il vano scala ed il resto del piano terra, realizzando, quindi, la fusione tra il piano terra ed il piano primo;
- il portoncino di ingresso del c.n. 84 (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, si trova rialzato rispetto al piano del marciapiede di circa 60 cm e raggiungibile tramite quattro gradini che invadono parte dello stesso marciapiede;
- ✓ al Primo Piano
- la diversa distribuzione interna dei vani dell’appartamento di sinistra (sub.3) rispetto a quanto previsto con P.d.C. n°44/2012, data dalla presenza di una unica zona pranzo con annessa cucina;
- la riconfigurazione del piccolo balcone previsto dal P.d.C. n°44/2012 sul prospetto principale dell’appartamento di sinistra (sub.3) e relativo ampliato della superficie, rendendolo confrontabile con quello già esistente nell’appartamento di destra,
- il fabbricato di destra (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966, risulta avere una diversa distribuzione interna degli

ambienti;

4) trova applicazione l'art. 37 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii., poiché gli interventi di seguito elencati sono stati “**eseguiti in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività**”, in particolare:

- ✓ al Piano Terra
 - la fusione della zona pranzo del fabbricato di sinistra (c.n.84/A – sub.2) con parte di superficie del fabbricato di destra (c.n.84 – sub.4), avvenuta attraverso la demolizione del muro di confine e la realizzazione di un nuovo setto murario a circa 200 cm rispetto alla posizione originaria;
 - il restringimento dei locali del fabbricato di destra (sub.4) dovuto alla fusione di questa parte con la zona pranzo del fabbricato sulla sinistra (sub.2);
- ✓ al Primo Piano
 - la fusione dei due appartamenti attraverso la realizzazione di una apertura nella parete di confine e la realizzazione di 5 scalini in grado di collegare i piani di calpestio dei due appartamenti, posti ad una leggera differenza di quota;

Rilevato, come si evince dagli allegati al verbale di sopralluogo in data 09/02/2017 sopra citato che l'area occupata dalle opere abusive è pari a circa 51,30 m², costituiti da:

- 1) P.T. - Deposito: $3,10 \times [(3,70+4,00)/2] = 11,94 \text{ m}^2$
- 2) P.P. - Camera da letto: $3,10 \times [(3,70+4,00)/2] = 11,94 \text{ m}^2$

Ritenuto di poter individuare l'area che viene acquisita di diritto al patrimonio comunale, ai sensi del comma 3, dell'art. 31 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza nei termini previsti, in una superficie di circa 11,94 m², su cui insistono i fabbricati realizzati senza titolo abilitativo in ampliamento all'immobile, corrispondente alla particella 284 sub 4 del foglio 25 ricadente nel territorio del Comune di San Donaci, posta alla via Giuseppe Grassi n°82 e prospiciente su Piazza Salvo d'Acquisto, da stralciare da maggiore consistenza;

dato atto che l'immobile identificato con il foglio 25 p.lla 284, sub.4 risulta essere intestato catastalmente ai seguenti signori, entrambi per 1/2 della proprietà:

- **LEUCI Teodora** nata a San Donaci (BR) il 14/03/1959, (c.f.: LCETDR59C54H822C);
- **LEUCI Carmelo**, nato a San Donaci il 18/04/1964 (c.f.: CECML64D18H822V);

Ritenuto necessario applicare la sanzione minima prevista dall'art. 37, comma 1 del d.P.R. n°380/2001, pari ad euro 516,46

Visto l'art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 37, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte

INGIUNGE

nei confronti dei sig.ri:

- **LEUCI Teodora** nata a San Donaci (BR) il 14/03/1959, (c.f.: LCETDR59C54H822C), residente a San Donaci alla via Giuseppe Grassi n°84;

➤ **LEUCI Carmelo**, nato a San Donaci il 18/04/1964 (c.f.: CECML64D18H822V), residente a San Donaci alla via Cellino n°136:

- entrambi proprietari per 1/2 del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.4;

A1) di provvedere, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere indicate in premessa per le quali trova applicazione l'art. 31 del d.P.R. n°380/2001, ed al ripristino dello stato dei luoghi in quanto:

- ✓ al Piano Terra:
 - la chiostrina scoperta prevista sul retro del fabbricato di destra (sub.4) con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, risulta coperta ed edificata con le stesse modalità costruttive del resto del fabbricato;
 - l'apertura realizzata a Sud, Sud-Est della parete di confine del fabbricato di destra (sub.4), posta ad una altezza da terra di circa 230 cm è priva di titolo abilitativo;
- ✓ al Piano Primo:
 - il fabbricato di destra (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966, risulta completamente edificato;
 - le varie aperture presenti sulle pareti di confine poste a Sud, Sud-Est e ad Est del fabbricato di destra (sub.4);

A2) di provvedere, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere indicate in premessa per le quali trova applicazione l'art. 34 del d.P.R. n°380/2001, ed al ripristino dello stato dei luoghi in quanto:

- ✓ al Piano Terra
 - le due aperture previste con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1966 sul prospetto del fabbricato di destra (sub.4) sono state invertite, con l'apertura carrabile realizzata sulla destra e quella pedonale sulla sinistra del fronte;
 - la scala per l'accesso al piano superiore del fabbricato di destra (sub.4) , a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, è stata realizzata sulla sinistra dell'immobile ed inoltre vi è presente una apertura diretta tra il vano scala ed il resto del piano terra, realizzando, quindi, la fusione tra il piano terra ed il piano primo;
 - il portoncino di ingresso del c.n. 84 (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966 – P.E. n°97/1996, si trova rialzato rispetto al piano del marciapiede di circa 60 cm e raggiungibile tramite quattro gradini che invadono parte dello stesso marciapiede;
- ✓ al Primo Piano
 - il fabbricato di destra (sub.4), a differenza di quanto previsto con Nulla Osta del 30/06/1966, P.E. n°97/1966, risulta avere una diversa distribuzione interna degli ambienti;

il tutto dando comunicazione all'ufficio urbanistica del Comune di San Donaci dell'inizio e della conclusione dei lavori, previa nomina di un Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice, allegando la documentazione prevista in adempimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori e gestione dei rifiuti edili;

INGIUNGE

Nei confronti del sig.r:

➤ **MANCA Ernesto**, nato a Cellino San Marco il 22/02/1955 (c.f.:

MNCRST55B22C448N), residente a San Donaci alla via Giuseppe Grassi n°84;

- proprietario del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.3;

B1) di provvedere, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere indicate in premessa per le quali trova applicazione l'art. 31 del d.P.R. n°380/2001, ed al ripristino dello stato dei luoghi in quanto:

✓ al Piano Primo:

- il piccolo bagno posto accanto alla cucina è sporto verso il cortile interno di circa 50 cm rispetto a quanto previsto dal P.d.C. n°44/2012;

B2) di provvedere, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere indicate in premessa per le quali trova applicazione l'art. 34 del d.P.R. n°380/2001, ed al ripristino dello stato dei luoghi in quanto:

✓ al Primo Piano

- la distribuzione interna dei vani dell'appartamento risulta difforme da quanto previsto con P.d.C. n°44/2012, data dalla presenza di una unica zona pranzo con annessa cucina;

- il piccolo balcone previsto sul prospetto principale è stato realizzato in modo difforme dal P.d.C. n°44/2012, rendendolo confrontabile con quello già esistente nell'appartamento di destra,

il tutto dando comunicazione all'ufficio urbanistica del Comune di San Donaci dell'inizio e della conclusione dei lavori, previa nomina di un Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice, allegando la documentazione prevista in adempimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori e gestione dei rifiuti edili;

INGIUNGE

nei confronti dei sig.ri:

➤ **LEUCI Teodora** nata a San Donaci (BR) il 14/03/1959, (c.f.: LCETDR59C54H822C), residente a San Donaci alla via Giuseppe Grassi n°84, in qualità di proprietaria, in regime di comunione di beni, del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.2 e proprietaria per 1/2 del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.4;

➤ **MANCA Ernesto**, nato a Cellino San Marco il 22/02/1955 (c.f.: MNCRST55B22C448N), residente a S San Donaci alla via Giuseppe Grassi n°84, in qualità di proprietaria, in regime di comunione di beni del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.2;

➤ **LEUCI Carmelo**, nato a San Donaci il 18/04/1964 (c.f.: CECML64D18H822V), residente a San Donaci alla via Cellino n°136 in qualità di proprietario per 1/2 del fabbricato identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 284, sub.4;

al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, comma 1 del d.P.R. n°80/2001, stabilita nel doppio del minimo e quindi, in € 1.032,92 da versare sul C/C n°62307341 intestato a Tesoreria Comunale di San Donaci, con la seguente causale: "sanzione pecuniaria ex art.37 c.1 d.P.R. n°380/2001" entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, in quanto i seguenti interventi sono stati eseguiti in assenza di Segnalazione Certificata

di Inizio Attività edilizia:

- ✓ la fusione della zona pranzo del fabbricato di sinistra (c.n.84/A – sub.2) con parte di superficie del fabbricato di destra (c.n.84 – sub.4), avvenuta attraverso la demolizione del muro di confine e la realizzazione di un nuovo setto murario a circa 200 cm rispetto alla posizione originaria;
- ✓ il restringimento dei locali del fabbricato di destra (sub.4) dovuto alla fusione di questa parte con la zona pranzo del fabbricato sulla sinistra (sub.2);

AVVISA

Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.°380 e ss.mm.ii., che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, dei beni e dell'area di sedime, una superficie di 11,94 m², su cui insistono i fabbricati realizzati senza titolo abilitativo in ampliamento all'immobile, corrispondente a parte della particella 284 sub 4, del foglio 25 ricadente nel territorio del Comune di San Donaci, posta alla via Giuseppe Grassi n°82 e prospiciente su Piazza Salvo d'Acquisto, da stralciare da maggiore consistenza;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a:
 - Ufficio di Polizia Municipale di San Donaci per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Alla Procura della Repubblica di Brindisi;
 - Al Presidente della Giunta Regionale di Bari;
 - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Donaci;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, i sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Parere di regolarità tecnica
ex art. 147 bis D.Lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 554

La presente Ordinanza Dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 07/06/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 07/06/18

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO